

COMUNE DI ----

Rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE DISCIPLINANTE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO PRESSO IMPIANTI DOTATI DI A.I.A., DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALI E DALLA FRAZIONE ORGANICA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, PROVENIENTI DAL COMUNE DI ----. PERIODO DI DECORRENZA: 20/7/2020 - 31/12/2020 CIG XXXXXXXXXXXX**

L’anno duemilaventi (2020) il giorno ... del mese di luglio, presso la sede municipale del comune di ....., in via ..., avanti a me dott. ..., segretario comunale del comune di ... (CS), domiciliato per la mia carica presso la sede comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa per conto e nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c), del t.u.ee.lla. – decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i signori:

- ... – Responsabile dell’Ufficio ..., nato a ... il ..., il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 3 - del D.lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 – c.f. Comune di ..., di seguito denominato per brevità anche “Appaltante” e

- Sig. Crescenzo Pellegrino, nato a ... il ..., il quale dichiara di essere procuratore della Ditta Calabria Maceri e Servizi spa, nominato con atto del ..., con sede legale in Rende Cda Lecco, via M. Polo P. Iva: 01668030784, di seguito denominato per brevità anche “Appaltatore”.

Detti componenti della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, senza assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia fatta di comune accordo dagli stessi, aventi i requisiti di legge, con il presente atto convergono quanto segue:

**PREMESSO CHE:**

- la L.R. n. 18/2013 che, con le successive modificazioni e integrazioni, ha dettato la disciplina transitoria delle competenze regionali nelle more del definitivo subentro degli ambiti territoriali ottimali (ATO) e, quindi, dei Comuni quali soggetti competenti dell’organizzazione e della gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- il comma 1-bis all’art.3-bis della legge n. 148 del 2011, integrato dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 609 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), stabilisce che *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente..”*;
- in attuazione della predetta normativa nazionale, è stata emanata la legge regionale n. 14/2014 pubblicata sul BUR n. 36 dell’11 agosto 2014 - modificata dapprima con L. R. n.54 del 22.12.2017 e, successivamente, con L.R. n. 29 del 03/08/2018, (pubblicata sul BURC n. 83 del 6 agosto 2018) - con la quale, tra l’altro, è stato fissato al 31 dicembre 2018 il termine di competenza della Regione Calabria nelle funzioni in materia di gestione dei rifiuti attribuite per legge ai comuni;
- veniva, così sottoscritto un contratto tra l’ATO 1 CS e la Calabria Maceri e Servizi S.p.A., rep. N. 07 ATO CS del 18 marzo 2020 con decorrenza 01/01/2020 – 30/06/2020, scaduto e non rinnovato;

**CONSIDERATO CHE:**

- con la L.R. n. 8 del 29 giugno 2020 è stato prorogato l’art. 2 bis della Legge regionale n. 18/2013;
- lo stallo nella governance e il disordine amministrativo dell’ATO Cosenza, non ha consentito ad oggi la stipula dei necessari contratti per il servizio oggetto del presente contratto e ha causato l’interruzione della di trattamento dei rifiuti urbani;
- in caso di inerzia, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 14/2014, in caso di inerzia degli enti locali o delle

Comunità nell'attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale, la Regione interviene in via sostitutiva. Con propria delibera la Giunta regionale indica le ragioni e le modalità di intervento;

- la Regione Calabria, quindi, con nota prot. generale SIAR n. 224126 del giorno 08/07/2020 ha disposto che i Comuni fruitori del servizio provvedano, entro il termine massimo di 15 giorni successivi alla data della disposizione, alla stipula del relativo contratto di servizio;

**ATTESO CHE:**

- la L.R. n. 14/2014 prescrive espressamente che laddove non sia stata svolta la procedura di affidamento in forma unitaria da parte dell'ATO o dell'ARO di appartenenza, i Comuni possono procedere ad un nuovo affidamento con durata fino all'affidamento unitario del servizio;
- la Convenzione sottoscritta dai Comuni appartenenti all'ATO 1 CS, prevede all'art. 10 che ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquida, quindi, ai gestori la quota di propria competenza

**EVIDENZIATO CHE** con la sopra citata comunicazione della Regione Calabria dell'8/07/2020 si è altresì dato atto che:

- tutti i comuni dell'ATO 1 CS, entro 15 giorni dalla comunicazione stessa, devono sottoscrivere il contratto con il gestore privato, assumendo in via esclusiva le obbligazioni da essa derivanti, e prevedere/impegnare in bilancio, nell'annualità 2020, le somme necessarie a garantire la copertura economica, per la medesima annualità, impegnandosi a versare direttamente in favore dello stesso gestore le somme dovute;

**ATTESO ALTRESÌ CHE:**

- il sistema impiantistico regionale pubblico di trattamento/smaltimento RU, lasciato in eredità dal Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza nel settore dei rifiuti urbani in Calabria, è insufficiente a trattare la totalità del rifiuto prodotto dai comuni calabresi;
- per fare fronte a tale endemica carenza infrastrutturale è stata promulgata la legge regionale n. 6/2014 che prevede l'introduzione dell'art. 2-bis alla L.R. n. 18/2013 per come modificato dalla L.R. n. 8 del 29 giugno 2020, il quale ha disciplinato la possibilità di utilizzare impianti privati idonei al trattamento dei rifiuti urbani fino alla data del 31/12/2021;
- con l'approvazione della predetta norma, stante l'assoluta urgenza di individuare siti di conferimento, sono stati adottati una serie di dispositivi tesi a deflazionare il pericolo per l'ambiente e per la salute pubblica attraverso la rimodulazione del servizio di trattamento;
- considerando l'endemica fragilità del sistema, per cui una minima variazione strutturale può provocarne il collasso, si è tempestivamente proceduto alla ricognizione degli impianti presenti nella suddetta provincia in grado di accettare i RU;
- nell'ambito del monitoraggio svolto è emerso che la Calabria Maceri S.p.A., dotata delle relative autorizzazioni, era idonea e disponibile allo svolgimento del servizio richiesto;
- l'impianto in oggetto opera in specifiche condizioni di esercizio, dettate dal titolo autorizzativo, svolgendo quindi attività peculiari nel rispetto della normativa e degli atti autorizzativi, indispensabili a garantire la chiusura del ciclo di trattamento/recupero della forsu e del verde;
- per le suddette motivazioni la Regione e successivamente l'ATO CS hanno stipulato con l'impresa una serie di contratti, di cui l'ultimo, in aderenza alle succitate prescrizioni normative, conclusosi in data 30/06/2020 ed avente ad oggetto il medesimo oggetto della presente convenzione;
- l'Impresa ha il seguente numero matricola I.N.P.S. 2504565025, con sede in Cosenza;
- l'Impresa ha il seguente numero matricola I.N.A.I.L. n. 4190415, con sede in Cosenza;
- hanno avuto esito favorevole le verifiche di legge propedeutiche alla sottoscrizione del contratto;

**PRESO ATTO CHE** tutte le parti contraenti hanno convenuto di confermare i prezzi corrisposti dall'ATO 1 CS ed operanti fino alla data del 30/06/2020, escludendo gli oneri per lo smaltimento in

impianti extra-regionali degli scarti che restano in capo alla Regione Calabria, all'ATO oppure ai Comuni;

**VISTO** l'art. 63 co. 2, lett. b) punto 2) del nuovo Codice dei Contratti, D. Lgs. n. 50/2016, in materia di affidamento di quei servizi che, per motivi tecnici *"possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico"* e considerando, in via ulteriore, quanto previsto dall'ultimo capoverso del citato articolo per cui *"Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli"*;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

#### **Art. 1 (Premesse)**

1. Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

#### **Art. 2 (Oggetto del contratto)**

1. Il Comune di ... affida alla Calabria Maceri e Servizi S.p.A. (Impresa) - che accetta - il servizio di accettazione, tritovagliatura, selezione del sottovaglio, stabilizzazione, con produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR), dei RUR (EER 20.03.01) ed il servizio di accettazione e recupero della FORD (EER 200108 e 200302) e degli sfalci e potature (EER 200201) derivante dalla raccolta differenziata effettuata nel Comune di ..., per un quantitativo complessivo di ... t., presso l'impianto di C/da Lecco - via Marco Polo di proprietà della Calabria Maceri e Servizi S.p.A., autorizzato con A.I.A. n. 9199 del 17/08/2018.

Lo smaltimento degli scarti è a carico della Calabria Maceri e Servizi S.p.A. solo ed esclusivamente per il trasporto e conferimento presso gli impianti a servizio del sistema pubblico regionale, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Regione Calabria, dell'ATO 1 CS o del Comune. È fatta salva la facoltà, per l'impresa, di individuare impianti regionali e/o extra-regionali autorizzati ad accettare gli scarti. Non rientra nel presente contratto il trasporto e conferimento presso impianti extra-regionali.

2. Le predette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di gestione previste nell'atto autorizzativo (AIA) compatibilmente con le condizioni logistiche ed operative dell'impianto.
3. L'impresa assicura l'utilizzo di proprio personale per il coordinamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse a quanto previsto dal servizio di cui al precedente punto, nonché l'organizzazione e gestione della logistica.
4. L'impresa si impegna, altresì, all'esecuzione del servizio alle condizioni ed ai termini di cui al presente contratto e agli atti da esso richiamati, nonché alle vigenti leggi regionali, nazionali e comunitarie. Le attività espletate dall'Impresa in virtù del presente contratto rimangono di esclusiva responsabilità dell'Impresa stessa. Nella fase di esecuzione del servizio, qualsiasi irregolare circostanza si dovesse rilevare, dovrà essere tempestivamente segnalata alle Autorità competenti ed alla Regione che si riserva la facoltà di procedere al controllo sulla corretta esecuzione del servizio affidato.

#### **Art. 3 (Tipologia, prezzi ed ammontare del contratto – Cauzione definitiva)**

1. Il prezzo contrattuale, da corrispondere per tutta la durata del servizio, è stato determinato per come da PEF allegato, che costituisce parte integrante del presente contratto, quindi, è pari a:
  - a. **195,10 €/t** oltre IVA per il conferimento della Rur EER 200301;
  - b. **124,10 €/t** oltre IVA per il conferimento della ford EER 200108 e 200302 e degli sfalci e potatura EER 200201,

In esso deve intendersi compreso ogni onere e magistero necessario ad assicurare il corretto esercizio dell'impianto di trattamento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi. Lo smaltimento degli scarti di lavorazione, restano a carico a carico della Regione Calabria, dell'ATO 1 CS o del Comune per quanto riguarda la consegna presso gli impianti extra-regionali; mentre resteranno a carico della Calabria Maceri e Servizi S.p.A. per i conferimenti

presso gli impianti regionali a servizio del sistema pubblico regionale. In entrambi i casi ci si atterrà alle disposizioni che verranno indicati dai medesimi Enti;

2. L'ammontare complessivo del contratto è, presumibilmente pari ad € ... (euro .../00) oltre IVA, importo corrispondente a quanto disciplinato al precedente art. 2;
3. Il Comune verserà all'impresa a titolo di anticipazione, il 30% del valore del Contratto, così per come previsto dagli artt. 35 c. 18 del D. Lgs. 50/2016 e 207 c. 1 del Decreto Rilancio. Tale importo sarà oggetto di conguaglio alla scadenza del contratto.
4. Il contratto è da considerarsi "a misura", per cui gli importi saranno corrisposti in base alle effettive quantità trattate. Il prezzo di cui al punto precedente sono comprensivi di ogni onere e/o contributo fiscale, amministrativo, previdenziale, assistenziale. La quota parte di IVA sarà versata direttamente all'erario secondo il meccanismo previsto dall'art. 1, co 629, lett. b), L. n. 190/2014.
5. Non è previsto il versamento della cauzione definitiva, in quanto la Stazione Appaltante intende avvalersi di quanto previsto dall'art. 103 c. 11 del D. Lgs. 50/2016.

#### **OPPURE**

6. L'Impresa ha presentato cauzione definitiva per come disposto dall'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. dell'importo di Euro XX.000,00 mediante polizza fidejussoria n. XXX/XX/XXXXXX rilasciata in data XX/04/2020 dalla società ....Per lo svincolo progressivo della polizza fidejussoria precedente si applicano le condizioni previste dall'art. 103 comma 5) del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 4 (Durata del contratto)**

1. La decorrenza del presente contratto avrà effetti **dal 20/07/2020 e con scadenza al 31/12/2020**, nei limiti dei conferimenti espressamente autorizzati e delle capacità ricettive dell'impianto. Il contratto si intenderà tacitamente risolto alla data di scadenza e non sarà prorogabile, fatto salvo il rinnovo contrattuale.

#### **Art. 5 (Responsabile del Procedimento e dell'esecuzione contrattuale)**

1. Il Comune nominerà il Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, nonché il Direttore per l'esecuzione del contratto ed i loro eventuali collaboratori.
2. In particolare, al RP dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti al contratto. Il RP avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione, per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile designato dall'Impresa di cui al successivo art. 6. Al RP è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto. Il RP, in particolare, potrà comminare eventuali penali per come previsto dalla vigente normativa in tema di contratti pubblici. Il RP è preposto al controllo della quantità concordate nell'ambito del presente.

#### **Art. 6 (Il Responsabile dell'Impresa)**

1. L'Impresa dovrà comunicare al Comune il nominativo di un proprio Responsabile (o più di uno) con specificazione di indirizzo di posta elettronica certificata e recapito telefonico, che dovrà coordinarsi con il referente della Stazione Appaltante per tutti i rapporti relativi alla esecuzione del contratto ed alla sua efficace applicazione per la migliore resa del servizio inclusi quelli inerenti eventuali contestazioni circa il corretto svolgimento del servizio, per tutta la durata prevista dal contratto.
2. Le comunicazioni nei confronti dell'Impresa effettuate per il tramite della figura del Responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti di legge mediante l'invio di comunicazione a mezzo e-mail certificata. L'Impresa è tenuta a dare preventiva comunicazione con lettera raccomandata o PEC alla Stazione Appaltante di ogni variazione del nominativo, recapito o numero telefonico del suddetto Responsabile.
3. Il responsabile dell'Impresa verificherà la migliore esecuzione possibile del contratto.

**Art. 7 (Domicilio e rappresentanza)**

1. L'Impresa garantisce che i rappresentanti nominati sono pienamente competenti e forniti dei più ampi poteri per l'esercizio delle proprie funzioni. Qualunque eventuale variazione ai dati deve essere tempestivamente notificata dall'Impresa, al Comune.

**Art. 8 (Contabilizzazione e modalità di pagamento)**

1. L'importo determinato, ex art. 3 del presente atto, verrà corrisposto dal Comune, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato IBAN IT77W0311180881000000002373 intestato all'Impresa.
2. La contabilizzazione dei corrispettivi sarà conforme alle disposizioni di legge vigenti: sarà effettuata mensilmente, per come risultante dal registro di carico/scarico e dalla documentazione concernente il servizio prestato (copia dei bollettini di pesata) per consentire al personale preposto il controllo e la verifica.
3. La Calabria Maceri e Servizi S.p.A., a fronte della redazione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del procedimento, entro i primi 15 giorni decorrenti dall'invio di detto certificato, emetterà ad avvenuta delega fattura attestante il riepilogo dei quantitativi dei rifiuti conferiti nel mese di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'emissione della fattura.
4. Le fatture dovranno essere emesse al Comune per l'intero importo relativo al totale dei conferimenti mensili.
5. Il Comune, assumendo formale impegno di spesa e di copertura finanziaria, procederà ai pagamenti secondo la seguente procedura
  - a. *trasmissione dei dati mensili di conferimento rifiuti presso l'impianto in questione secondo le indicazioni che saranno fornite dal RP, degli eventuali formulari di identificazione dei rifiuti e dei relativi scontrini di pesata entro i primi 7 gg solari successivi al periodo di riferimento. I suddetti dati dovranno essere trasmessi sia in formato cartaceo che digitale (excel), sia al RP che ai DEC;*
  - b. *verifica dei dati entro i successivi 10 gg lavorativi;*
  - c. *acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo all'Impresa.*
  - d. *emissione e trasmissione all'Impresa, del certificato di pagamento a cura del RP, entro i 4 gg lavorativi successivi all'avvenuto controllo dei dati trasmessi;*
  - e. *trasmissione da parte dell'Impresa, della fattura relativa ai corrispettivi del servizio svolto relativamente al periodo di riferimento ed ai quantitativi di rifiuti trattati;*
  - f. *verifica della correttezza della fatturazione emessa e relativa acquisizione agli atti della stessa;*
  - g. *emissione del dispositivo di liquidazione della fattura emessa e trasmissione dello stesso alla rispettiva ragioneria.*
6. In caso di risoluzione anticipata del contratto, all'impresa appaltatrice sarà dovuto l'importo per le prestazioni eseguite alla data di risoluzione.

**Art. 9 (Anticipazioni, Revisione dei prezzi, Cessione del Credito)**

1. È vietata la cessione, totale o parziale, del rapporto contrattuale a terzi e/o a qualsivoglia persona fisica o giuridica ai fini dell'esecuzione delle opere in esso descritte. È, invece, consentita all'Impresa la cessione del credito derivante dal presente atto, nel rispetto della normativa vigente.
2. In caso di violazione delle norme di cui al presente punto, il Comune avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto in danno dell'Impresa.
3. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi, fatto salvo quanto disposto al punto successivo, e non trovano applicazione gli artt. 1646 e 1664 del Codice Civile per le possibili variazioni nei costi di mano d'opera, dei materiali e di tutte le altre componenti dei prezzi durante tutto il periodo necessario all'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto.

4. Le parti danno atto che il prezzo di conferimento di cui al precedente art. 3 è stato parametrato sulla scorta degli oneri approvati dall'assemblea dell'ATO 1 CS al 30/12/2019. Pertanto, nel caso in cui gli impianti di smaltimento dovessero richiedere degli oneri di conferimento degli scarti rispetto ai PEF allegati, l'importo del contratto sarà assoggettato a revisione.
5. In caso di rinnovo del presente contratto, le parti concordano di procedere alla revisione dei prezzi, in correlazione e rapporto ai costi industriali, entro e non oltre 5 giorni decorrenti dalla comunicazione di richiesta di rinnovo del presente contratto.

#### **Art. 10 (Sospensioni e riprese del servizio)**

1. Nel caso in cui per sopravvenute ed imprevedibili cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo indicate nel punto successivo) ovvero per disposizioni normative o amministrative sopravvenute, si rendesse necessaria la sospensione temporanea del servizio, questa dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Impresa in forma scritta o a mezzo posta certificata e sottoposta al preventivo assenso del Comune, cui spetta valutare l'impossibilità oggettiva. Le parti concorderanno le condizioni e la durata della sospensione.
2. La sospensione temporanea o definitiva del servizio potrà avvenire per uno dei motivi esemplificativamente elencati:
  - a. Cause di forza maggiore;
  - b. Difformità dei rifiuti;
  - c. Modifiche legislative e/o autorizzative sopravvenute;
  - d. Provvedimenti delle Autorità Giudiziaria, Amministrativa o degli organi preposti al controllo;
3. L'Impresa darà tempestiva comunicazione, a mezzo PEC, della sospensione del servizio.
4. La sospensione per cause oggettive del servizio per i motivi su elencati (in via esemplificativa) non determina la risoluzione automatica del contratto, salvo diversa volontà manifestata per iscritto da entrambe le parti, non determina alcuna penalità a carico dell'Impresa, non dà diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento e non esonera il Comune, al pagamento dei crediti già maturati dall'Impresa stessa.
5. Il servizio condotto dall'Impresa potrà essere sospeso dal Comune qualora questa rilevi gravi inadempienze da parte dell'Impresa, con possibilità di applicazione della penale di cui al seguente art. 11.
6. La ripresa del servizio dovrà essere preventivamente concordata con il Comune.
7. Resta salvo il diritto per l'Impresa di sospensione dei servizi, senza che possa essere imputata alla stessa la contestazione di interruzione di pubblico servizio, in caso di mancato pagamento di 2 (due fatture), anche non consecutive, del corrispettivo contrattuale
8. L'ipotesi di sospensione dei servizi per le ragioni di cui al punto precedente del presente articolo, trovano la loro ragione nella qualificazione della condotta quale grave inadempimento contrattuale e, per tale ragione, non potrà in alcun modo costituire ipotesi di interruzione di pubblico servizio, in quanto la causa non sarà imputabile all'impresa.

#### **Art. 11 (Penali)**

1. Il Comune applicherà, per le ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal presente contratto, imputabili esclusivamente all'affidatario, le seguenti penali:
  - mancata esecuzione del servizio: penale pari a 300,00 euro per ogni giorno in cui non viene prestato il servizio e fino ad un massimo di 5 giorni in un mese. Nell'ipotesi in cui l'inadempienza dovesse superare il limite di 5 giorni in un mese il Comune provvederà a risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 12. Nell'ipotesi in cui il Comune dovesse provvedere all'esecuzione del servizio a propria cura e spese i relativi costi saranno addebitati, in aggiunta alle penali di cui sopra;
  - ogni altra violazione degli obblighi dell'Impresa che pregiudichi la corretta esecuzione dell'appalto: penale pari ad euro 300,00 per ogni singola inadempienza.

2. In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto al Comune a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, per qualsiasi motivo, derivassero dalle inadempienze dell'Impresa.

### **Art. 12 (Recesso e risoluzione del contratto)**

1. il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, nei seguenti casi:
  - si verifichi, da parte dell'Impresa, la mancata assunzione del servizio alla data stabilita nel contratto;
  - venga accertata da parte del Comune o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. - I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
  - venga accertata da parte del Comune la cessione del contratto, del credito o il subappalto in violazione della normativa vigente da parte dell'Impresa;
  - si verifichi la sospensione e/o la revoca dell'atto autorizzativo alla gestione dell'impianto
  - per revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
  - si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore consecutive;
  - nella ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dal presente contratto;
  - in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
  - qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia;
  - venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e sue successive ii. e mm.;
  - venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.. Nelle predette ipotesi il Comune darà comunicazione all'Impresa dell'intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.
2. In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto del Comune a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, per qualsiasi motivo, derivassero dalle inadempienze dell'Impresa.
3. il contratto potrà essere risolto in via anticipata per intervenute disposizioni legislative o per l'attivazione del servizio unitario da parte dell'ATO/ARO di appartenenza (ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs 152/2006 – Codice dell'Ambiente e della LR. N. 14 del 11/08/2014 "Riordino del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani in Calabria" e ss.mm.ii.), senza che l'Appaltatore possa vantare pretese di alcun genere nei confronti dell'Amministrazione, se non il pagamento dei servizi effettivamente svolti sino a quel momento.  
Resta salva la facoltà dell'ATO/ARO, nel subentrare al Comune o, di proseguire il contratto con l'Appaltatore selezionato dal medesimo.
4. il Comune si riserva in ogni caso il diritto di recedere unilateralmente dall'affido in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata A/R o PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune, ovvero assicurando il completamento dei servizi avviati prima della data di cessazione effettiva.
5. L'impresa, fatta salva la facoltà di sospensione del servizio per come disciplinata nel precedente articolo 10, potrà recedere unilateralmente dal contratto qualora il Comune, non dovesse adempiere all'integrale pagamento di 2 (due fatture), anche non consecutive, dei corrispettivi contrattuali posti a proprio carico.
6. In ogni caso di recesso o risoluzione anticipata, all'Impresa competerà un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso

sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'Impresa competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo.

7. il Comune ha la facoltà (e non l'obbligo) di recedere anticipatamente dal presente contratto nel caso di aggiudicazione del servizio, mediante gara avente ad oggetto le medesime attività, ad un prezzo economicamente più vantaggioso rispetto alle condizioni contrattuali statuite dalla presente convenzione.

#### **Art.13 (Obblighi dell'Impresa)**

1. L'Impresa affidataria è tenuta al rispetto dei tutti gli obblighi contenuti nel presente contratto.
2. Dovrà provvedere a proprie cure e spese all'espletamento delle pratiche per il rinnovo delle autorizzazioni o per qualsiasi proroga di autorizzazioni, iscrizioni, notifiche, certificazioni, permessi e quanto altro ritenuto necessario dalle competenti Autorità per lo svolgimento del servizio, oggetto del presente appalto, a norma di legge.
3. Copia delle predette autorizzazioni, iscrizioni, ..., dovrà essere consegnata al Comune prima dell'inizio del servizio.

#### **Art.14 (Modalità di esecuzione del servizio)**

1. Nell'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto, l'Impresa dovrà rispettare le seguenti modalità tecniche ed operative. Il servizio si svolgerà secondo le modalità previste al presente articolo.

##### **14.1 Modalità di accesso.**

L'impresa dovrà preventivamente trasmettere il regolamento di accesso in impianto al conferitore, il quale dovrà trasmettere in tempi brevi all'affidataria la formale accettazione di tale regolamento unitamente ai documenti di iscrizione Albo Gestori Ambientali, Iscrizione C.C.I. A.A. e White List.

##### **14.2 Quantitativi**

L'Impresa si impegna ad accettare in trattamento ... ton. di Rur di cui al EER 200301, di Ford EER 200108, 200302 e 200201 nel periodo di durata del presente contratto.

##### **14.3 Programmazione conferimenti**

Il quantitativo totale di rifiuti da conferire per soggetto autorizzato a stesso mezzo, sarà definito dal Responsabile dell'Impresa, secondo un piano settimanale di conferimenti, in funzione della disponibilità ricettiva dell'impianto. Al fine di garantire la corretta esecuzione della programmazione, l'impresa comunicherà tempestivamente, stesso mezzo, la disponibilità dell'Impianto ed ogni eventuale variazione.

##### **14.4. Esecuzione del Servizio**

L'Impresa dovrà effettuare il trattamento dei rifiuti attenendosi a quanto contenuto negli atti autorizzativi ed alla normativa vigente in materia.

##### **14.5. Condotta del Servizio**

L'Impresa dovrà adoperarsi ed eseguire il servizio nella massima efficienza possibile. Il servizio richiesto dovrà essere condotto con cautela e mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la continuità delle prestazioni, l'incolumità del personale impiegato nelle varie operazioni, la stabilità e l'integrità delle opere ed il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario ed ambientale.

#### **Art. 15 (Controversie)**

1. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi della normativa vigente. Per la risoluzione delle eventuali controversie, sarà competente il Foro di Cosenza.
2. È esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 16 (Adempimenti per lavoro dipendente, previdenza e assistenza)**

1. L'Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune, a proprio insindacabile giudizio, effettua trattenute su qualsiasi credito maturato dall'Impresa per l'esecuzione del servizio.
4. L'Impresa è obbligata, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.
5. Resta inteso che il Comune sarà completamente estranea ai rapporti intercorsi tra l'Impresa ed i suoi dipendenti, rimanendo quindi ampiamente sollevato da tutte le richieste o pretese che venissero avanzate da persone sotto qualsiasi profilo addette, direttamente e/o indirettamente, ai lavori, forniture, servizi o prestazioni di cui al presente contratto. L'Impresa terrà inoltre sollevato ed indenne il Comune dalle responsabilità di cui all'art. 1669 C.C. ed in genere da qualsiasi responsabilità che possa risalire alla stessa, che sarà invece sopportata dall'Impresa interamente nei suoi effetti.

#### **Art. 17 (Adempimenti in materia antimafia e in materia penale)**

1. All'atto della sottoscrizione del presente contratto l'Impresa risulta in fase di istruttoria/aggiornamento all'elenco di cui all'art. 1 della L. 190/2012, D.P.C.M. 18/04/2013, c.d. "White List", presso la Prefettura di Cosenza. In ogni caso, qualora la Prefettura dovesse rilasciare successive comunicazioni ostative ai sensi della normativa vigente, il Comune procederà all'immediato recesso dal contratto. Le verifiche d'ufficio effettuate presso gli organi competenti a carico dei soggetti indicati dal Codice dei contratti hanno avuto esito positivo.

#### **Art. 18 (Obblighi di garanzia e manleva)**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività in appalto e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo e tenendolo indenne da ogni azione, pretesa o rivalsa anche futura.
2. La Calabria Maceri e Servizi S.p.A. è manlevata da qualsivoglia responsabilità nel caso in cui non sia possibile conferire gli scarti dei rifiuti presso gli impianti di smaltimento per causa ad essa non imputabili. A titolo esemplificativo e non esaustivo: blocchi degli impianti di smaltimento, saturazione delle capacità di ricezione.

#### **Art. 19 (Sicurezza e salute dei lavoratori)**

1. L'Impresa ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per assicurare che lo svolgimento di quanto oggetto del presente contratto avvenga nelle condizioni di massima sicurezza ed igiene sul lavoro. A tal fine, il personale impiegato dall'Impresa dovrà essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari per lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività richieste (ad es. guanti, elmetti, tute, mascherine, cuffie, indumenti ad alta visibilità per gli operatori esterni, ...), il tutto secondo le norme di legge sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) ed onere a carico dell'Impresa.
2. Con la firma del presente contratto l'Impresa conferma di essere perfettamente informata sulle vigenti disposizioni della normativa antinfortunistica nonché su quelle vigenti sui siti delle lavorazioni, sia per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni che per l'igiene sul lavoro, ne riconosce l'osservanza e si impegna ad attenersi dichiarando di sollevare il Comune da ogni

responsabilità e pretesa che gli possa derivare dall'inadempienza dell'Impresa e dei suoi dipendenti della normativa richiamata al precedente punto 1.

3. Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, l'Impresa ha l'obbligo, per il tramite di un proprio rappresentante appositamente nominato, di coordinarsi con il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'esecuzione del contratto e dovrà predisporre gli eventuali elaborati concordando programmi, ispezioni, azioni e tutto quanto altro previsto dalla normativa vigente. Il nominativo del rappresentante della Sicurezza dell'Impresa dovrà essere comunicato in forma scritta al Comune all'atto dell'avvio del Servizio.
4. L'Impresa è consapevole, e ne ha tenuto in debito conto, che l'espletamento delle attività descritte nel presente documento è strumentale alle esigenze derivanti dalla contestuale esecuzione, nell'ambito dello stesso sito, di altre attività da parte del Comune e/o di terzi.

**Art. 20 (Obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13/08/2010 n. 136 - Clausola risolutiva espressa - Protocollo di Legalità)**

1. Le parti assumono reciprocamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Tutte le transazioni finanziarie da effettuarsi in esecuzione del presente contratto andranno eseguite avvalendosi, pena la risoluzione del medesimo, di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 6, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 4, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. L'importo determinato ex art. 3 del presente contratto verrà corrisposto a mezzo bonifico; a tal proposito la società Calabria Maceri S.p.A., con apposita nota ha indicato il conto dedicato intestato alla società medesima nonché i nominativi dei referenti autorizzati ad operare su i detti conti.

**Art. 22 (Richiamo alle norme legislative e regolamentari vigenti)**

1. Per quanto non diversamente disciplinato e/o previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme legislative e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, al Codice dei Contratti, al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e al c.c..

**Art. 23 (Clausola di riservatezza e consenso al trattamento dei dati)**

1. Tutte le informazioni riguardanti le attività di ciascuna parte, per effetto dell'esecuzione del servizio in appalto, saranno considerate riservate e non potranno essere usate per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto. L' Impresa, con la firma del presente contratto presta il consenso, ai sensi del D. Lgs. 101\2018, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ad opera del Comune ai soli fini del presente contratto.

**Art. 24 (Redazione e registrazione contratto)**

1. Il presente contratto, su fogli formato normale, si compone di n. 15 facciate e n. 3 allegato. Sarà registrato, in caso d'uso, a spese della parte che ne richiede la registrazione.

**Per la Calabria Maceri S.p.A.  
II PROCURATORE LEGALE  
Sig. Crescenzo Pellegrino**

**Per il Comune di ...  
...**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole, che le parti dichiarano di aver ben compreso e conosciute: art. 4 (durata del contratto); art. 10 (sospensione e riprese del servizio); art. 12 (recesso e risoluzione del contratto).

**Per la Calabria Maceri S.p.A.**  
**Il PROCURATORE LEGALE**  
***Sig. Crescenzo Pellegrino***

**Per il Comune di ----**  
**....**